



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

### ISTITUTO COMPRENSIVO SERRE – CASTELCIVITA

Comuni Aquara, Castelvita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Sant'Angelo a Fasanella, Serre

SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

Piazza Guido D'Aniello, n.1 - 84028 - Tel. 0828/974085 Sito Internet: [www.istitutocomprensivoserre-castelvita.edu.it](http://www.istitutocomprensivoserre-castelvita.edu.it)

### SERRE (SA)

C.F.: 91057050659 – C.M. SAIC8BM00X - C.U. UF591G e-mail: [saic8bm00x@istruzione.it](mailto:saic8bm00x@istruzione.it) – pec [saic8bm00x@pec.istruzione.it](mailto:saic8bm00x@pec.istruzione.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - "SERRE - CASTELCIVITA"-SERRE  
Prot. 0000065 del 09/01/2023  
VII (Uscita)

Ai Docenti

Alla DSGA

Al personale ATA

p.c. Al MC Dott. Carmelo Romano

p.c. Al RSPP Arch. Federico Maiolo

Al sito web – sez. Sicurezza Covid

All'Albo on line - sez. Avvisi

ATTI

**Oggetto: misure a favore dei lavoratori fragili di cui alla legge finanziaria 2023 (legge 197/2022), pubblicata sul Supplemento ordinario n. 43/L alla GAZZETTA UFFICIALE.**

Si trasmette per opportuna conoscenza a tutti i lavoratori con particolare riguardo ai “*lavoratori fragili*” quanto stabilito dalla normativa in oggetto all'articolo 1, comma 306:

*“Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.”*

A tal fine si precisano di seguito le condizioni rientranti nella definizione di “*lavoratore fragile*”:

1. riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992.
3. Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2022, definisce le patologie e le condizioni sanitarie per il riconoscimento di fragilità:

- **FRAGILITÀ INDIPENDENTE DALLO STATO VACCINALE:**

- ha avuto un trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- ha avuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- è in attesa di trapianto d'organo;
- effettua terapie a base di cellule T esperimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- ha una patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

- ha immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.) o immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico. Ad esempio, i casi di terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- effettua dialisi oppure ha un'insufficienza renale cronica grave;
- ha una pregressa splenectomia;
- ha la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ minore di 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

Inoltre, in tale gruppo rientrano i pazienti che presentino **3 o più** delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

- **FRAGILITÀ CON PRESENZA DI ESENZIONE VACCINALE E ALTRE PATOLOGIE:**

I pazienti che hanno la **contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione** per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021:

Malattie respiratorie	- Fibrosi polmonare idiopatica; - Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	- Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); - Pazienti post-shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete / altre endocrinopatie severe	- Diabete di tipo 1; - Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; - Morbo di Addison; - Panipopituitarismo.
Malattie epatiche	- Cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	- Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; - <i>Stroke</i> nel 2020-21; - <i>Stroke</i> antecedente al 2020 con ranking $\geq 3$ .
Emoglobinopatie	- Talassemia major; - Anemia a cellule falciformi; - Altre anemie gravi.
Altro	- Fibrosi cistica; - Sindrome di Down. - Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettuale e psichica)	- Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

**Si noti che non sono più considerati fragili** i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022) che potevano essere riconosciuti come tali dal medico competente.

#### **CHI PUÒ CERTIFICARE LA PATOLOGIE PER I “LAVORATORI FRAGILI”**

Possono accertare le patologie e le condizioni che rendono i lavoratori pubblici o privati “fragili” i medici di medicina generale del lavoratore stesso. Ovvero, il medico di famiglia. I lavoratori che vogliono richiedere lo Smart Working dovranno fornire al datore di lavoro la certificazione rilasciata dal medico, attestante le condizioni previste dal Decreto interministeriale. Ciò vale anche per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si precisa che per i lavoratori fragili che già abbiano ottenuto lo stato di "fragilità" non cambia niente, le condizioni con cui operano rimangono immutate sino al 31/03/2023. Per i lavoratori che ritengono farsi ora riconoscere lo stato di fragilità devono produrre il certificato del medico curante di cui sopra che non deve limitarsi a riportare la condizione di fragilità, ma riportare i riferimenti di legge per cui tale condizione viene riconosciuta. Il MC sarà consultato dalla scrivente sulla congruità della documentazione prodotta o comunque per un parere. I lavoratori potranno consultare, altresì, il MC richiedendo visita medica per lo stato di fragilità.

*La presente comunicazione viene trasmessa a tutti i lavoratori ed allegata al DVR di questa Istituzione Scolastica per opportuno aggiornamento delle misure anti Covid.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Dorotea ODATO**

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
s.m.i. e norme collegate